



**COMUNE DI
VAIANO CREMASCO**
PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio Informatico

Dal 31.01.2026

Al 15.02.2026

N. reg. pubbl. 0

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile: Dott.ssa Giovanna Manara

COPIA

**Determinazione registro generale
n. 26 del 29.01.2026**

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2026 (ART. 14
COMMA 1 CCNL 01/04/1999 E ART. 32 COMMA 3 DEL CCNL 16/11/2022
RELATIVI AL COMPARTO FUNZIONI LOCALI)**

Preambolo (riferimenti vari)

Si fa riferimento a quanto segue:

- gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
- l'art. 192 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Vaiano Cremasco;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Vaiano Cremasco;
- nelle more dell'approvazione del piano assegnazione risorse 2026/2028 e Piano dettagliato degli Obiettivi e della performance 2026;
- il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 19.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale N.2 del 12.05.2025, di nomina del sottoscritto a Responsabile di Servizio con decorrenza dal 01.06.2025 e fino al 28.02.2027;
- il vigente CCNL

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Premesso che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;

Dato atto che il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, e che l'Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l'effettiva durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio;

Richiamati

il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 in particolare:

- l'art. 14 il quale, nel disciplinare il lavoro straordinario, statuisce che:

- per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro rese in straordinario gli enti possono utilizzare dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 6/7/1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. del 01/04/1999;
- a decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore.

- l'art. 14, comma 2, del richiamato CCNL 1/4/1999, dispone che le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali;
- l'art. 32, comma 1, del CCNL 16.11.2022, che dispone il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario esclusivamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e non come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro, stabilendo che per la copertura dei relativi oneri si deve far fronte con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1/4/1999;
- l'art. 39 del CCNL stipulato il 14/09/2000, ed in particolare il comma 1, il quale prevede "Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art.14 del CCNL dell'01/04/1999";

Visto il C.C.N.L. del 21/05/2018, nello specifico l'art.55 che disciplina, tra l'altro, il compenso per lavoro straordinario svolto e per prestazioni di lavoro supplementare effettuato dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Preso atto della risoluzione dell'ARAN n. 5401/2013 in data 13.05.2013, con la quale viene chiarito che il Fondo per lo Straordinario è esentato dai vincoli sul trattamento accessorio del personale dettati dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, in quanto soggetto ad una normativa vincolistica, che non ammette alcuna dinamica (e quindi priva di ogni discrezionalità integrativa, sia dell'Amministrazione che della contrattazione) in sede di quantificazione annuale. A parere dell'ARAN, il limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, "è circoscritto ... alle sole risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa (fondo in senso stretto) di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999";

Dato atto che le prestazioni di lavoro straordinario devono espressamente essere autorizzate dai Dirigenti (nel caso di Vaiano Cremasco, dai titolari di elevata qualifica ex posizione organizzativa) sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, e che comunque ai sensi del comma 6 dell'art. 38 del CCNL 14.09.2000 "la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore";

Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del CCNL 01.04.1999 il limite massimo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è determinato in 180 ore e che per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - tale limite massimo individuale, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del CCNL Integrativo del 14/9/2000, può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa;

Rilevato che il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali-triennio 2019- 2021, siglato il 16 novembre 2022, non ha apportato alcuna modifica al dettato dell'art. 14 del CCNL 01/04/1999 (art. 32 comma 3);

Considerato che la costituzione del Fondo per lo Straordinario costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima del suo utilizzo;

Dato atto che anche del risultato della quantificazione annuale delle risorse disponibili del Fondo per le prestazioni Straordinarie - anno 2026 - dell'Ente sarà data opportuna e tempestiva informazione ai soggetti sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata integrativa nel Comune;

Ritenuto di dover costituire il Fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del citato CCNL 01.04.1999, per l'anno 2026 con una dotazione finanziaria di € 4.275,03, così come cristallizzato dall'anno 1998, come meglio descritto nella seguente tabella:

– somme destinate nell'anno 1998 per lavoro straordinario	€ 5.059,21	
– disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge o per fronteggiare eventi eccezionali (art. 15, comma 2, C.C.N.L. 01.04.1999)	€ 0,00	
TOTALE	€ 5.059,21	€ 5.059,21
A detrarre:		
Somme destinate nell'anno 1998 per lavoro straordinario al personale delle ex qualifiche VII e VIII	€ 632,40	
2) eventuali risparmi per compensi per lavoro straordinario in applicazione della disciplina di cui all'art. 14, cc. 3 e 4, del C.C.N.L. 1° aprile 1999)	€ 151,78	
TOTALE DETRAZIONI	€ 784,18	-€ 784,18
DIFFERENZA DISPONIBILE PER IL LAVORO STRAORDINARIO (al netto di contributi previdenziali ed assistenziali INPS-ex CPDEL e INAIL)		€ 4.275,03

Precisato che, ad oggi, le risorse disponibili che costituiscono il Fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2026 sono quantificabili in € **4.275,03** al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP.

Premesso che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;

Dato atto che il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, e che l'Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l'effettiva durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio;

Richiamati

il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 in particolare:

- l'art. 14 il quale, nel disciplinare il lavoro straordinario, statuisce che:
 - per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro rese in straordinario gli enti possono utilizzare dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 6/7/1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. del 01/04/1999;

- a decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore.

- l'art. 14, comma 2, del richiamato CCNL 1/4/1999, dispone che le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali;
- l'art. 32, comma 1, del CCNL 16.11.2022, che dispone il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario esclusivamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e non come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro, stabilendo che per la copertura dei relativi oneri si deve far fronte con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1/4/1999;
- l'art. 39 del CCNL stipulato il 14/09/2000, ed in particolare il comma 1, il quale prevede "Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art.14 del CCNL dell'01/04/1999";

Visto il C.C.N.L. del 21/05/2018, nello specifico l'art.55 che disciplina, tra l'altro, il compenso per lavoro straordinario svolto e per prestazioni di lavoro supplementare effettuato dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Preso atto della risoluzione dell'ARAN n. 5401/2013 in data 13.05.2013, con la quale viene chiarito che il Fondo per lo Straordinario è esentato dai vincoli sul trattamento accessorio del personale dettati dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, in quanto soggetto ad una normativa vincolistica, che non ammette alcuna dinamica (e quindi priva di ogni discrezionalità integrativa, sia dell'Amministrazione che della contrattazione) in sede di quantificazione annuale. A parere dell'ARAN, il limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, "è circoscritto ... alle sole risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa (fondo in senso stretto) di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999";

Dato atto che le prestazioni di lavoro straordinario devono espressamente essere autorizzate dai Dirigenti (nel caso di Vaiano Cremasco, dai titolari di elevata qualifica ex posizione organizzativa) sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, e che comunque ai sensi del comma 6 dell'art. 38 del CCNL 14.09.2000 "la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore";

Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del CCNL 01.04.1999 il limite massimo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è determinato in 180 ore e che per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - tale limite massimo individuale, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del CCNL Integrativo del 14/9/2000, può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa;

Rilevato che il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali-triennio 2019- 2021, siglato il 16 novembre 2022, non ha apportato alcuna modifica al dettato dell'art. 14 del CCNL 01/04/1999 (art. 32 comma 3);

Considerato che la costituzione del Fondo per lo Straordinario costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto

alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima del suo utilizzo;

Dato atto che anche del risultato della quantificazione annuale delle risorse disponibili del Fondo per le prestazioni Straordinarie - anno 2026 - dell'Ente sarà data opportuna e tempestiva informazione ai soggetti sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata integrativa nel Comune;

Ritenuto di dover costituire il Fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del citato CCNL 01.04.1999, per l'anno 2026 con una dotazione finanziaria di € 4.275,03, così come cristallizzato dall'anno 1998, come meglio descritto nella seguente tabella:

– somme destinate nell'anno 1998 per lavoro straordinario	€ 5.059,21	
– disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge o per fronteggiare eventi eccezionali (art. 15, comma 2, C.C.N.L. 01.04.1999)	€ 0,00	
TOTALE	€ 5.059,21	€ 5.059,21
A detrarre:		
Somme destinate nell'anno 1998 per lavoro straordinario al personale delle ex qualifiche VII e VIII	€ 632,40	
2) eventuali risparmi per compensi per lavoro straordinario in applicazione della disciplina di cui all'art. 14, cc. 3 e 4, del C.C.N.L. 1° aprile 1999)	€ 151,78	
TOTALE DETRAZIONI	€ 784,18	-€ 784,18
DIFFERENZA DISPONIBILE PER IL LAVORO STRAORDINARIO (al netto di contributi previdenziali ed assistenziali INPS-ex CPDEL e INAIL)		€ 4.275,03

Precisato che, ad oggi, le risorse disponibili che costituiscono il Fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2026 sono quantificabili in € 4.275,03 al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP.

Decisione (dispositivo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE FINANZIARIO

DETERMINA

- 1) **Di richiamare** integralmente quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di costituire** il fondo delle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno corrente, di cui all'art. 14, comma 1 del CCNL 01.04.1999, richiamato dall'art. 32 del CCNL 26.11.2022, per un importo complessivo pari ad € 4.275,03, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge e dell'IRAP, inalterato rispetto a quello previsto per l'anno 2018;

Aspetti contabili e finanziari

- 3) Di impegnare per quanto sopra, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato N. 4.2 del decreto legislativo N. 118/2011, la somma complessiva di € 5.876,46 in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Determinazione N. 26 del 29.01.2026

Cap/art	Descrizione capitolo	Anno Assunzione impegno	Impegno Numero	Anno Imputazione impegno	dettaglio	Importo Euro
1018010101	FONDO PRODUTTIVITA' Missione 1 Programma 10 Codice SIOPE1.01.01.01.003	2026	105	2026	0	4.275,03
1018010201 EX CPDEL	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTT. Missione 1 Programma 10 Codice SIOPE1.01.02.01.001	2026	106	2026	0	1.017,46
1018010201 INAIL	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTT. Missione 1 Programma 10 Codice SIOPE1.01.02.01.001	2026	107	2026	0	220,59
1018070101	IRAP Missione 1 Programma 10 Codice SIOPE1.02.02.01.001	2026	108	2026	0	363,38

- 1) Di disporre che si procederà alla liquidazione del lavoro straordinario solo ed esclusivamente in presenza di autorizzazione, del responsabile del servizio o dei titolari di elevata qualifica, mediante atti di liquidazione successivi;
- 2) Di dare atto che ai sensi del principio n. 16 del nuovo sistema contabile ex D.lgs. 118/2011, l'obbligazione di cui in oggetto sarà esigibile entro il 31/12/2026;
- 3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge N. 78/2009 (convertito in legge N. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
- 5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) Di dare atto:
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art.153 comma 5. e l'art. 183, comma 7 del D. Lgs. N. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
 - ai sensi dell'art. 6-bis della L. N. 241/1990, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di disporre la pubblicazione sul sito web “trasparenza”, nella sezione provvedimenti/provvedimenti dirigenti amministrativi/determinazioni 2026 D.lgs. 33/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Giovanna Manara

Condizione di efficacia dell'atto

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo N. 267/2000. 29.01.2026 Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Giovanna Manara	Negato o non apposto il visto di regolarità contabile per le motivazioni che seguono: trattasi di determinazione che non comporta impegno di spesa. Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Giovanna Manara
---	--

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giovanna Manara

Vaiano Cremasco, 29.01.2026
